

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO
NON DIRIGENZIALE DELL'A.RA.N. SICILIA
ANNO 2022

~~CGIL-FP~~
CGIL-FP

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di marzo, in Palermo, l'A.Ra.N. Sicilia, rappresentata dal Commissario straordinario avv. Accursio Gallo e le seguenti Organizzazioni sindacali:

- CGIL-FP
- CISL-FP
- COBAS/CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori
- SADIRS
- SIAD CSA
- UGL
- UIL-FPL

ai sensi dell'art.9 del CCRL 2016/2018 sottoscrivono la presente ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale del comparto non dirigenziale dell'Aran Sicilia per l'anno 2022.

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito denominato CCDI) si applica al personale del comparto non dirigenziale in servizio presso l'Aran Sicilia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2
Durata e decorrenza

1. Il presente CCDI decorre dal 1 gennaio 2022 e ha validità fino al 31 dicembre 2022.

ART. 3
Materie disciplinate

1. Ai sensi dell'art.9, comma 7 del CCRL, il presente CCDI disciplina le seguenti materie: valutazione del personale; formazione e aggiornamento professionale del personale; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; indennità di cassiere. Il presente CCDI definisce, inoltre, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili ai sensi dell'art.90, comma 4 del CCRL, per l'anno 2022.

ART.4
Procedura di stipula

1. La procedura di stipula del presente CCDI è quella prescritta dall'art. 10 del CCRL.

ART. 5
Criteri di ripartizione delle risorse disponibili

1. La quota del Fondo risorse decentrate, di cui all'art. 90 comma 4 del vigente CCRL, assegnata all'Aran Sicilia, giusta Accordo FORD sottoscritto in data 27.12.2022, ammonta a € 23.279,31.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai seguenti utilizzi:

Descrizione	2022		
a) Performance organizzativa	€	16.295,52	pari al 70%
b) Performance individuale	€	6.983,79	pari al 30%

3. In applicazione dell'art.92 del CCRL 2016/2018 è attribuita, secondo i criteri di cui al presente articolo e a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale di cui alla lettera b) della precedente tabella, una maggiorazione del premio individuale di cui all'art.90, comma 4 del CCRL, pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, per un valore complessivo, riferito a n. 2 unità, di € 523,78.

4. La maggiorazione del premio individuale di cui al presente articolo è attribuita a non più di due unità di personale, una per ciascun Servizio, previa formulazione di graduatorie, distinte per Servizio, dei punteggi conseguiti all'esito della valutazione individuale e tenendo conto, a parità di

fabru

CGIL-FP

SADIRS

SIAD CSA

CCRL
punteggio, del maggior numero di giorni di effettiva presenza. Per tale finalità non sono da computare tra le assenze quelle di cui ai seguenti articoli del CCRL vigente: art.37 (ferie e recupero festività soppresse), 42 (permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge), 45 (congedi per le donne vittime di violenza), 53 comma 2 (congedo per maternità e per paternità), 47 (assenze per malattie in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) e 48 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). Ove si verificassero situazioni di parità di posizione in graduatoria, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.

ART. 6

Criteria di attribuzione dei premi correlati alla performance e valutazione

1. I criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance, nonché la metodologia utilizzata per la valutazione della performance sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Aran Sicilia, adottato con delibera del Comitato direttivo n.7 del 3.5.2021.

ART. 7

Formazione del personale

1. Al personale che presta servizio presso l'Agenzia è garantita un'adeguata formazione, anche mediante la partecipazione all'attività formativa organizzata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla quale si aggiunge quella obbligatoria prevista dal Piano delle azioni positive dell'Aran Sicilia e dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Agenzia si impegna ad applicare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché ad adottare le misure necessarie per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 9

Indennità di cassiere

1. Al cassiere dell'Aran Sicilia, in relazione a quanto stabilito per la predetta indennità dall'allegato F del CCRL 2016-2018, tenuto conto delle dimensioni dell'Ufficio, è attribuita una indennità nella misura di € 100,00 mensili.

ART. 10

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI si fa riferimento al CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000 per il triennio giuridico 2016-2018, che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione decentrata integrativa.

2. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo regionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti dello stesso, procederanno a sue eventuali integrazioni e/o modifiche.

Avv. Accursio Gallo

CGIL-FP

CISL-FP

COBAS/CODIR Com.Naz.Lav.

SADIRS

SIAD CSA

UIL FPL

UGL FNA



